

ENTRATA Prot. 002/2015
del 23.10.15



Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero Sviluppo Economico
AOO Comunicazioni

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0057317 - 20/10/2015 - USCITA



mise 000061312400

ACCORDO DI PROGRAMMA

AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 80/2005
(di conversione del Decreto-legge 14 marzo 2005, n.35)

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A. - INVITALIA**

E

**INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. -
INFRATEL**

Per il conseguimento organico degli obiettivi del Programma, l'Accordo disciplina i rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia ed Infratel per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultralarga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese.



L'anno 2015, il giorno 20 del mese di ottobre, in Roma,

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (di seguito indicato, per brevità, anche come il "MiSE"), con sede legale in Roma, Via Molise, 2, codice fiscale 80230390587, legalmente rappresentato dal dr. Antonio Lirosi, Direttore Generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A., (di seguito denominata, per brevità, anche "Invitalia") società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02, interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 05678721001, in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Domenico Arcuri;

E

INFRASTRUTTURE e TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, anche "Infratel"), con sede legale in Roma, Via Calabria 46, capitale sociale € 1.000.000,00, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 07791571008, società con azionista unico Invitalia in persona del suo Presidente e Legale rappresentante Dott. Domenico Tudini;

PREMESSO CHE

- l'art. I del d.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dal d.lgs. 14 gennaio 2000, n.3 ha istituito la società Sviluppo Italia S.p.A. stabilendo che essa ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere



attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purché le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria;

- con Memorandum siglato il 12 marzo 2003 dal Ministro delle comunicazioni, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e l'Amministratore Delegato di Sviluppo Italia S.p.A., i Ministeri citati si sono impegnati a promuovere la realizzazione del "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", parte integrante dello stesso Memorandum, mediante l'individuazione di specifiche risorse a valere , in particolare, sui fondi nazionali e comunitari, destinati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate;
- le deliberazioni del CIPE nn. 16 e 17, entrambe in data 9 maggio 2003, hanno previsto l'allocazione e l'accantonamento delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate;
- il 22 dicembre 2003 tra il Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico per effetto dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121) e Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. per effetto dell'art. 1, comma 460, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, di seguito anche Invitalia), è stata conclusa una Convenzione, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2004, con la quale sono stati regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione del "Programma per lo Sviluppo della Larga Banda nel Mezzogiorno" e, quindi, per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento della dotazione infrastrutturale per la larga banda. La citata Convenzione espressamente si



definisce come "convenzione-quadro" per le attività da individuarsi successivamente, il cui contenuto e disciplina è previsto costituiscano oggetto di specifici ulteriori accordi;

- l'articolo 2 della sopra citata Convenzione, prevede la costituzione di apposita società di scopo per l'attuazione del "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno";
- detta Convenzione oltre a regolare l'affidamento di specifiche attività, costituisce Convenzione quadro per le attività da individuarsi successivamente e in ragione del rapporto intercorrente tra il Ministero e la costituenda società, ha previsto specifiche regole di *governance*;
- in attuazione del citato art. 2 della Convenzione è stata costituita Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. in forma abbreviata "Infratel Italia S.p.A." con atto a rogito del Notaio Giuliani di Roma, in data 23/11/2003, Rep. n. 38739;
- la legge n. 80/2005, all'art. 7 "Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali" ha stabilito che: "Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle Comunicazioni per il tramite della Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel) del gruppo Sviluppo Italia S.p.A.";
- in data 22 dicembre 2005 è stato sottoscritto un Accordo di programma, ai sensi del citato art. 7 della legge 80/2005 tra Ministero delle Comunicazioni ed Infratel per l'integrazione e l'adeguamento della disciplina contenuta nella convenzione del 22 dicembre 2003 superata dal successivo Accordo di programma del 5 luglio 2011;
- l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche") prevede che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione



elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate";

- l'art. 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico definisce con apposite direttive le priorità e gli obiettivi dell'Agenzia Nazionale e con decreto individua gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro validità ed efficacia, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- con decreto ministeriale 18 settembre 2007, modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato gli atti di gestione ordinaria e straordinaria delle controllate dirette e indirette dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (già Sviluppo Italia Spa), da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
- l'Accordo di programma del 5 luglio 2011 tra il MISE, come integrato nell'Atto Integrativo del 22 marzo 2013, e le Società Invitalia ed Infratel (registrato presso la Corte dei Conti il 7 febbraio 2012 Ufficio Atti MiSE-MIPAAF registro n. 1 Foglio n. 374) che regola gli accordi tra le parti con riferimento al Piano Nazionale Banda Larga;
- il Ministero dello sviluppo economico ha notificato l'11 Novembre 2011 il Regime di Aiuto n. SA 33807 (2011/n) concernente l'attuazione del Progetto "*Piano Nazionale Banda Larga Italia*" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 maggio 2012 e prorogato con procedura SA 38025 dell'11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
- il Ministero dello sviluppo economico il 4 giugno 2012 ha notificato alla Commissione Europea il "Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana: implementare le infrastrutture di rete. Caratteristiche e modalità attuative" (caso SA 34199) finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e alla diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, in linea con le direttive europee in materia. Il Regime di aiuto n. SA 34199 conseguente alla notifica, è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;
- il Governo Italiano in data 15 novembre 2011 ha predisposto il Piano Azione e



Coesione in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, finalizzato anche a garantire l'integrale utilizzazione delle risorse della programmazione 2007-2013, in coerenza con il meccanismo di accelerazione nell'attuazione dei programmi previsto nella delibera CIPE 1/2011. Che nell'ambito degli interventi previsti dall'Agenda Digitale gli interventi sono attuati attraverso specifici accordi stipulati tra il MiSE - DGSCERP e le Regioni, in questo contesto le risorse sono messe a disposizione per la realizzazione degli interventi in coerenza con i regimi di aiuto nazionale autorizzati dalla Commissione Europea;

- l'art.14 del decreto-legge n.179 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 che autorizza la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale definite dal "Piano Nazionale BandaLarga".

VISTO

- l'obiettivo fissato dall'Agenda Digitale Europea 2020 in termini di capacità delle infrastrutture in fibra ottica su tutto il territorio nazionale;
- la Comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01 riguardante gli orientamenti comunitari per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo rapido di reti a banda larga;
- il Piano di Azione denominato "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga", adottato dal Governo in data 3 marzo 2015, che affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione delle relative misure anche avvalendosi della sua società *in house* Infratel;
- l'art. 6 del Decreto Legge 133/2014 che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, prevede benefici tramite incentivi fiscali a favore di operatori che realizzeranno infrastrutture di rete a banda ultra larga nelle aree non coperte per le quali non siano concessi contributi a fondo perduto;
- l'art. 6 bis del Decreto Legge 133/2014 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche e le modalità di prima costituzione raccolta inserimento e di consultazione, nonché le regole per il



successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità della base dati sulle infrastrutture esistenti nel sottosuolo (SINFI);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 15 dicembre 2013 "Regolamento di organizzazione del Ministro dello sviluppo economico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l'8 febbraio 2014;
- il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2014, registrazione della Corte dei Conti n.4387 del 16 dicembre 2014, di conferimento dell'incarico, al dr. Antonio Lirosi, di Direttore Generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

CONSIDERATO

- che alla luce della normativa sopravvenuta ed in considerazione del nuovo Piano "Strategia Banda Ultra Larga" si rende necessario procedere alla novazione, integrazione ed adeguamento della disciplina contenuta nell'Accordo di Programma e nel successivo Atto Integrativo, di cui in premessa, attraverso la definizione e la stipula di un nuovo Accordo di Programma tra i medesimi contraenti;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1-Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo contiene la disciplina unitaria delle materie precedentemente regolate dall'Accordo di Programma stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato MiSE), Invitalia e Infratel del 5 luglio 2011 nonché dall'Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 22



marzo 2013, integra e sostituisce il contenuto degli stessi, in relazione all'affidamento ad Infratel dell'attuazione degli interventi miranti complessivamente ad ampliare le opportunità di accesso alla rete e la diffusione e la penetrazione nei territori della banda larga e della banda ultra larga.

2. Pertanto, il presente Accordo disciplina:
 - a) i rapporti tra il MiSE attraverso le attività della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali (di seguito indicata come DGSCERP), Invitalia ed Infratel, per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la larga banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese ;
 - b) le funzioni e i compiti, la *governance* e gli obblighi di Infratel Italia S.p.a. ai fini del presente accordo;
 - c) le modalità d'intervento di Infratel attraverso la pianificazione, la progettazione e la realizzazione oltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti di telecomunicazioni anche mediante integrazione di infrastrutture già esistenti come previsto nel Regime di Aiuto al modello a);
 - d) le modalità operative e di intervento per l'implementazione delle attività previste con i modelli b) e c) approvati dalla Commissione Europea con la citata decisione C(2012) 3488 del 24 maggio 2012 (Banda Larga) e dei modelli b) e c) di cui alla decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 (Banda Ultra Larga);
 - e) i necessari ulteriori interventi per la riduzione del divario digitale nel Paese nonché tutte le misure ritenute idonee dalle parti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, in base a quanto delineato dalla "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga"

Art. 3 – Funzioni e compiti di Infratel

1. Il Ministero affida ad Infratel, l'attuazione degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera



CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, del Progetto strategico Banda Ultralarga e relativo Regime di aiuto di cui alla decisione della Commissione europea C (2012) 9833, e del Piano di Azione denominato "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga" adottato dal Governo in data 3 marzo 2015, incluse le modalità di intervento e le attività previste da quest'ultimo Piano di Azione ed in conformità agli indirizzi formulati dal Comitato per la diffusione della Banda Ultralarga

2. Infratel è soggetto attuatore degli interventi statali Piano Strategico Banda Ultra Larga e altri interventi volti ad eliminare il *digital divide* o miranti ad ampliare le opportunità di accesso alla rete e la diffusione e la penetrazione nei territori della larga banda.
3. Infratel pianifica, progetta, realizza ed integra infrastrutture in banda larga ed ultra larga tecnologicamente "neutre" rispetto agli operatori ed ai diversi soggetti abilitanti ai servizi ed ai contenuti, integrando - senza duplicarle - le nuove reti nelle infrastrutture esistenti, senza discriminazioni ed a condizioni di equità.
4. Infratel, in esecuzione dei piani operativi, si impegna ad attuare gli interventi infrastrutturali ed i progetti necessari secondo quanto specificato nel presente Accordo. In particolare si impegna ad attuare con i contributi pubblici ricevuti e, comunque, con tutti gli altri che eventualmente le fossero destinati, la messa a disposizione di infrastrutture abilitanti ai servizi a banda larga ed ultralarga in tutte le aree in *digital divide* ai sensi delle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di seguito anche solo "*aree in digital divide*".
5. L'attuazione avverrà secondo le modalità che seguono:
 - a) Infratel in esecuzione del Programma realizzerà una infrastruttura pubblica di telecomunicazioni, che consenta di fornire soluzioni e servizi di telecomunicazioni in banda larga multipla, tecnologie di trasporto basate su elevata "qualità di servizio" e funzionalità dei servizi di telecomunicazioni indipendenti dalle tecnologie di trasporto;
 - b) l'infrastruttura realizzata sarà messa a disposizione degli operatori per fornire agli utenti, in maniera omogenea e diffusa nelle aree in *digital*

AR

Wu



divide, un accesso non restrittivo alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni, con l'obiettivo di realizzare condizioni concorrenziali;

c) Infratel non fornirà servizi di telecomunicazioni agli utenti finali, attività che rimarrà di competenza degli operatori e dei provider di telecomunicazioni.

6. Infratel curerà la pianificazione e progettazione di tutti gli interventi mediante l'elaborazione di piani operative territoriali, secondo criteri di efficacia e di efficienza, anche utilizzando le infrastrutture esistenti, effettuando:

- a) la realizzazione di cavidotti con posa della fibra ottica (*darkfiber*);
- b) l'acquisizione di diritti d'uso su cavidotti e palificazioni, allo scopo di posarvi cavi in fibra ottica (*darkfiber*);
- c) l'acquisizione di fibra ottica esistente, anche in modalità IRU;
- d) la realizzazione di infrastrutture per ospitare sistemi radio;
- e) l'interconnessione con le reti di altri operatori;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate ed integrate.

7. Infratel si impegna ad operare nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento a quella in materia di appalti pubblici di aiuti di stato e di programmi cofinanziati dall'Unione Europea. A tale scopo Infratel si coordinerà con tutti i soggetti istituzionali deputati, in particolare con le Autorità di regolamentazione del settore e con le Regioni.

8. L'attuazione delle procedure per la selezione e il finanziamento di Progetti di Investimento così come previsto dal Regime di Aiuto di cui alla decisione della Commissione europea C (2012) 9833 - Modelli di intervento B e C, miranti ad ampliare le opportunità di accesso alla rete e la diffusione e la penetrazione nei territori della banda larga e della banda ultra larga e in particolare:

- Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario.

A

W U



- Validazione tecnico/economica del progetto selezionato.
 - Assegnazione ed erogazione, in seguito a stati di avanzamento, del contributo al beneficiario selezionato.
 - Monitoraggio e verifica dell'avanzamento e dell'attuazione del progetto finanziato.
 - Monitoraggio e verifica della clausola di *claw-back*.
9. Infratel è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate ed integrate con fondi del MISE e su richiesta di quest'ultimo, al fine di ottenere una sinergia dei costi di manutenzione, anche delle infrastrutture di proprietà regionale secondo modalità tecnico ed economico che verranno concordate tra il Ministero, le Regioni e la stessa Infratel.
10. Infratel si impegna a collaborare con l'Organismo intermedio di cui all'art. 6 e svolge altresì il ruolo di Stazione appaltante e Centrale di Committenza per tutti i bandi a contributo previsto nei regimi di aiuto. Infratel è responsabile di tutte le attività operative ai fini del monitoraggio sulla osservanza della clausola di clawback prevista nei regimi di aiuto UE ed inserita nelle varie convenzioni con gli operatori beneficiari.
11. Infratel supporta operativamente il MISE nell'attuazione del Catasto Nazionale delle infrastrutture ai sensi del Decreto Legge n. 133 del 2014, i cui costi di sviluppo ed avvio sono compresi nelle risorse disponibili del MISE.
12. In generale Infratel si occuperà della fase attuativa di tutti gli altri interventi operativi previsti dalla Strategia Banda Ultralarga ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

Art. 4 - Governance e sede operativa di Infratel

1. Il Consiglio di Amministrazione di Infratel è composto da cinque consiglieri, tenuto conto delle disposizioni statutarie (soggette ad approvazione ministeriale ai sensi del D.M. 18 settembre 2007) e delle novazioni del codice civile nella composizione dei Consigli di Amministrazione per il rispetto del principio della parità di genere.



2. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, Invitalia, società interamente controllata dal MEF, si impegna a indicare i consiglieri in possesso dei requisiti di legge e di competenza professionale, che saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministero. Tra questi, il Ministero indicherà altresì il soggetto che dovrà ricoprire la carica di Presidente.
3. Considerato che le attività di Infratel si svolgono in costante raccordo con quelle del Ministero, quest'ultimo metterà a disposizione di Infratel i locali da adibire a sede operativa di quest'ultima, all'interno di edifici ove sono allocati uffici del Ministero, con eventuali oneri a carico di Infratel nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Art. 5 - Obblighi di Infratel

1. Infratel redige annualmente una Relazione sulle attività svolte e la sottopone alla DGSCERP. La stessa è presentata, per la sua approvazione, al Comitato di indirizzo e successivamente trasmessa al Ministro dello sviluppo economico al fine di fornire un'adeguata informazione sullo stato di realizzazione del Piano Strategico Banda Ultra Larga.
2. Infratel assicura la tenuta di un sistema di contabilità analitica per ognuna delle funzioni svolte come soggetto realizzatore delle infrastrutture interamente finanziate da risorse pubbliche o come soggetto che concede in uso le infrastrutture realizzate a soggetti terzi.
3. Infratel è tenuta al rispetto della normativa riguardante la prevenzione della corruzione, dell'illegalità e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione.
4. Infratel assiste la DGSCERP in tutte le attività di coordinamento dei Comitati tecnici e di monitoraggio previsti nelle convenzioni e negli Accordi di programma con le Regioni fornendo, se necessario, direttamente proprio personale di supporto alla medesima DGSCERP.
5. Infratel si obbliga a rendicontare gli interventi regionali commissionati dal MiSE e finanziati dalle regioni in accordo alle modalità di rendicontazione definite nelle convenzioni operative.



Art. 6 -Attività della DGSCERP

1. La DGSCERP supervisiona le attività della società Infratel ed approva i report di rendicontazione presentati ogni quadrimestre da questa ultima società.
2. La DGSCERP è inoltre deputata a svolgere le seguenti attività, anche attraverso la funzione svolta dall'organismo intermedio, costituito dal Direttore generale ed operante in seno alla stessa direzione, per i casi previsti dalla direttiva comunitaria:
 - a) definire e sottoscrivere gli Accordi di Programma e le Convenzioni Operative;
 - b) richieste delle domande di pagamento e interfacciamento con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) per la gestione finanziaria delle Convenzioni con le Regioni;
 - c) approvare i report di monitoraggio e rendicontazione di cui all'art.11 del presente Accordo;
 - d) presidiare e verificare la correttezza formale ed il rispetto delle normative in materia di gestione dei fondi strutturali;
 - e) indirizzare e coordinare, secondo le proprie competenze ed ove previsto anche in qualità di Organismo Intermedio, le attività relative al Progetto finanziato;
 - f) informare l'Autorità di Gestione regionale (di seguito per brevità AdG) e l'Autorità di Audit (di seguito per brevità AdA) in merito a eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista validazione;
 - g) assicurare all'AdG l'accesso alle informazioni utili ad eseguire il monitoraggio delle attività di controllo di I° livello svolte dall'Organismo Intermedio, in conformità al sistema di Gestione e Controllo approvato;
 - h) garantire lo svolgimento dei i controlli di primo livello;
 - i) assicurare l'utilizzo dello specifico Sistema Informativo di ogni singola Regione, previa eventuale formazione sullo stesso da parte della



Regione interessata, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite; Informare l'AdG in merito alle attività e agli esiti dei controlli di propria competenza effettuati, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del Sistema Informativo regionale;

- j) fornire la necessaria collaborazione all'AdA per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare l'indicazione di tutte le modifiche significative dei Sistemi di Gestione e Controllo, l'esecuzione dei controlli di II Livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione dell'intervento;
 - k) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'AdA e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
 - l) predisporre (in qualità di beneficiario diretto dei fondi pubblici) gli atti e le azioni necessari all'avvio e alla realizzazione delle attività indicate nel Piano tecnico che viene predisposto tra le Regioni ed il MiSE nel rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle infrastrutture;
 - m) curare la realizzazione, il monitoraggio e la rendicontazione del programma degli interventi contenuto nel Piano operativo pluriennale sottoscritto con le Regioni, nonché l'accatastamento e le procedure per il passaggio di proprietà.
3. La Divisione I della DGSCERP è responsabile dell'effettuazione dei controlli di primo livello delle spese sostenute dai beneficiari, come dichiarate nelle domande di rimborso da questi presentate, accertandone la regolarità attraverso l'effettuazione di controlli documentali sulla loro totalità e di controlli in loco anche tecnici.
4. La DGSCERP può autorizzare eventuali varianti all'attuazione dei progetti affidati che non comportino aumenti di spesa per il Ministero e con variazioni delle singole poste finanziarie all'interno di ciascun progetto non superiori al 20 per cento.



Art. 7 - Comitato d'Indirizzo e monitoraggio

1. Il Comitato è costituito da 7 (sette) membri nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui il Sottosegretario delegato alla materia, 2 (due) designati dal MiSE, il Direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del MiSE, 2 (due) designati da Invitalia ed il Presidente di Infratel.
2. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario delegato alla materia o da un suo delegato.
3. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data della sua costituzione, i membri restano comunque in carica fino alla loro sostituzione. La DGSCERP assicura le attività di segreteria del Comitato.
4. Il Comitato ha funzioni di indirizzo strategico, verifica la coerenza dell'attività tecnico-amministrativa con gli obiettivi prefissati nel Piano Banda Ultra Larga. Coordina e monitora l'attuazione del presente Accordo di programma e la conformità dell'attività di realizzazione delle infrastrutture con gli indirizzi di Governo.

Art. 8 - Programmazione delle attività di Infratel

1. Gli interventi per l'attuazione del Programma saranno realizzati da Infratel in qualità di società *in house* del Ministero, anche in collaborazione con Regioni, Province, Comuni, altri soggetti ed Enti locali, con i quali è convenuto un cofinanziamento per l'attuazione dei piani operativi Territoriali, il tutto nel pieno rispetto, della normativa vigente comunitaria e nazionale, generale e di settore, e delle disposizioni in materia dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea, in base alle seguenti modalità:
 - a) curando direttamente la progettazione, la realizzazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazioni con fondi di esclusiva provenienza ministeriale;
 - b) curando, in qualità di società *in house* del Ministero, e previo



specifico accordo del Ministero stesso con Regioni, Province, Comuni o altri Enti locali i compiti che ad essa saranno affidati dall'accordo medesimo, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici e delle disposizioni in materia dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

2. Le Parti convengono che le attività Infratel siano programmate sulla base di "interventi attuativi" nelle aree in *digital divide*.
3. Gli interventi attuativi si sviluppano attraverso la pianificazione, progettazione e realizzazione di reti di telecomunicazioni anche mediante integrazione di infrastrutture già esistenti, disponibili, idonee e compatibili con i processi d'infrastrutturazione territoriale.
4. L'applicazione di una soluzione tecnica specifica nell'ambito dei piani sarà adottata in funzione della definizione dei fabbisogni del territorio da servire e delle richieste delle Regioni e degli altri Enti Locali, nonché dell'identificazione delle fonti di co-finanziamento disponibili per l'intervento ovvero di altra provvista finanziaria.
5. Il Ministero incaricherà INFRATEL per l'esecuzione di commesse regionali con apposita lettera indicando durata costi oggetto e fonti di finanziamento e modalità di rendicontazione.

Art. 9 - Sospensioni e interruzioni di attività

1. Il Ministero potrà disporre, per motivi di pubblico interesse, la sospensione o interruzione dei progetti e/o attività previsti dal presente Accordo, fermo restando il completamento delle tratte in fase di realizzazione. In tali ipotesi sarà comunque dovuto ad Infratel il ristoro dei costi per le attività realizzate sino a tale momento, nonché il rimborso degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti per l'attuazione dei progetti e/o delle attività.

Art. 10 - Fonti di finanziamento dell'Accordo di Programma



1. Il Piano per lo sviluppo della banda larga ed ultra larga, oggetto del presente Accordo di Programma è complessivamente finanziato:
 - a) dalla delibera n. 83 del 13 novembre 2003, con la quale il CIPE ha assegnato al Ministero delle Comunicazioni - aggiornando la ripartizione della Sua precedente delibera n.17/2003 - risorse pari a 150 Milioni di Euro per il finanziamento del "Primo intervento attuativo", in relazione al "Programma per lo sviluppo operativo della banda larga nel Mezzogiorno";
 - b) dalla delibera n. 35/2005, con la quale il CIPE ha assegnato al Ministero delle Comunicazioni ulteriori risorse, pari ad 80 Milioni di Euro, per il finanziamento del "Programma per lo sviluppo operativo delle infrastrutture in Larga Banda";
 - c) dalla delibera n. 1 e 3 dell' aprile 2006 con la quale il CIPE ha assegnato al Ministero delle Comunicazioni risorse pari a 60 e 35 Milioni di Euro a valere sui fondi FAS;
 - d) dall'art. 14 del Decreto-Legge n. 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale definite dal "Piano Nazionale Banda Larga";
 - e) dal Piano Azione Coesione di cui alla Deliberazione Cipe n. 96 del 3 agosto 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 22 novembre 2012;
 - f) dalle Regioni, con risorse stanziare o da stanziare a valere su fondi propri, fondi comunitari e sul cofinanziamento nazionale. Il Ministero attraverso la definizione di appositi Accordi di Programma e/o Convenzioni con Regioni, Comuni ed altri enti pubblici incaricherà Infratel dell'attuazione nel rispetto della normativa vigente comunitaria e nazionale generale e di settore e delle disposizioni in materia dei programmi cofinanziati dalla Unione Europea, ovvero di altra provvista



finanziaria;

g) dalle misure attuative della "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga".

2. Il Ministero verificherà lo stato di attuazione degli Accordi e le Convenzioni, che prevedono l'utilizzo delle risorse di cui alla precedente lettera d) e ulteriori risorse finanziarie che il Ministero potrà destinare per il completamento delle attività di cui all'oggetto del presente Accordo. Saranno oggetto del presente Accordo tutti gli interventi contemplati nell'Accordo di Partenariato previsti dalla programmazione dei Fondi Comunitari Fesr, Feasr, FSC e PON in materia di banda larga e ultra larga.

Art. 11 - Modalità di rendicontazione da parte di Infratel

1. Le attività di Infratel per l'esecuzione dei compiti assegnati attraverso il presente Accordo di Programma, saranno oggetto di quadrimestrali rendicontazioni che saranno organicamente inserite in *Report* di Monitoraggio e rendicontazione.
2. Le rendicontazioni ed i Report di monitoraggio predetti sono redatti da parte di Infratel sulle base delle prescrizioni contenute nel "*Disciplinare di rendicontazione*" sottoscritto da DGSCERP ed Infratel e adottato con apposito provvedimento del Direttore generale.
3. Ai fini dell'istruttoria sulle rendicontazioni e sui report di monitoraggio presentati secondo quanto previsto dal comma precedente, il Ministero può avvalersi di idonee professionalità di supporto, con oneri a carico della provvista finanziaria assegnata al Programma, determinati in misura comunque non superiore al minimo delle tariffe professionali vigenti.
4. I versamenti sono subordinati all'istituzione del relativo capitolo di bilancio ed alla disponibilità della relativa provvista finanziaria. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle somme, dovuto a motivi non imputabili al Ministero, non comporta alcun onere aggiuntivo per il Ministero stesso, ad eccezione del caso



in cui Infratel debba risarcire terzi per il ritardo del relativo accreditamento e nei limiti del risarcimento medesimo.

5. Qualora non fosse possibile evitare l'applicazione di interessi e/o penali per il ritardo nei pagamenti in virtù di leggi vigenti, dei contratti conclusi o della corretta prassi commerciale, e tali eventuali ritardi fossero imputabili al Ministero e/o alla mancata disponibilità della provvista, resta inteso fra le Parti che le conseguenti spese a carico di Infratel saranno rimborsate dal Ministero a condizione che Infratel presenti specifica e tempestiva rendicontazione.

Art. 12 - Utilizzo delle infrastrutture e destinazione dei relativi proventi

1. Infratel si obbliga a rendere disponibili le infrastrutture realizzate a tutti gli operatori a condizioni eque e non discriminatorie sotto forma di contratti di uso pluriennali (IRU).
2. Tutte le somme a qualsiasi titolo percepite da Infratel per la concessione in uso delle infrastrutture realizzate o integrate a terzi, operatori o altri soggetti pubblici o privati, devono essere destinate alla realizzazione del presente Accordo di programma al netto dei costi diretti di esercizio sostenuti da Infratel. La gestione di tali somme formerà oggetto di periodica rendicontazione da presentare annualmente al Ministero in accordo a quanto disciplinato agli artt. 5 e 6.
3. A tal fine Infratel sarà obbligata ad istituire una apposita contabilità relativa a tali proventi ed al loro impiego per le finalità suddette.
4. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma, dal momento che i ricavi netti derivanti dai contratti di uso pluriennali IRU, fino al 31 dicembre 2012 sono stati contabilizzati in una posta del patrimonio netto del bilancio di Infratel denominata "Riserva Programma Banda Larga", in caso di distribuzione di tale riserva nel bilancio di Invitalia, la stessa si impegna ad osservare il medesimo vincolo destinazione di cui al comma 2.



Art. 13 - Modalità di erogazione a Infratel

1. I versamenti relativi alle attività previste nel presente Accordo di programma relativi ai fondi nazionali saranno effettuati dal Ministero ad Infratel con le seguenti modalità:
 - a) Il 15% dell'ammontare finanziario del Piano attuativo in corso di esecuzione asieguito di approvazione da parte della DGSCERP. L'importo sarà liquidato a titolo di anticipazione, entro tre mesi dalla data di effettiva disponibilità della provvista finanziaria, le ulteriori tranche di pagamento - sino a concorrenza del 95% dell'ammontare totale stanziato - saranno erogate entro tre mesi dalla ricezione da parte del Ministero della relativa rendicontazione e *Report* di monitoraggio. Il pagamento avverrà in presenza dell'effettiva disponibilità della provvista finanziaria e dell'approvazione della rendicontazione da parte della DGSCERP;
 - b) l'ultimo pagamento per il residuo 5% o se inferiore pari al saldo, sarà erogato previa presentazione della relazione finale sul Programma e della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle attività. Il pagamento avverrà in presenza dell'effettiva disponibilità della provvista finanziaria e dell'approvazione della relazione finale da parte della DGSCERP.
2. I versamenti relativi all'attuazione dei modelli di intervento b) e c) approvati dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012 e dei modelli b) e c) approvati con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012, finanziati con risorse di cui all'art. 6 comma 1, saranno effettuati dal Ministero ad Infratel secondo le seguenti modalità:
 - a) 20% in seguito all'avvio delle attività di Infratel di cui all' art. 11 dell'Accordo di programma registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2012.
 - b) 20% in seguito all'aggiudicazione dell'evidenza pubblica all'Operatore beneficiario.
 - c) 30% in seguito a erogazione del contributo relativo al primo SAL del



30% all'Operatore beneficiario.

- d) 20% in seguito a erogazione del contributo relativo al secondo SAL del 60 % all'Operatore beneficiario.
 - e) 10% in seguito a erogazione del contributo relativo al terzo SAL del 90% all'Operatore beneficiario. Tale somma sarà erogata all'Operatore beneficiario in seguito al completamento delle attività finanziate comprovato dal collaudo tecnico amministrativo.
3. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle somme, dovuto a motivi non imputabili al Ministero, non comporta alcun onere aggiuntivo per il Ministero stesso.
 4. Ai fini dell 'istruttoria sulle rendicontazioni e sui report di monitoraggio presentati secondo quanto previsto dal comma precedente, il Ministero può avvalersi di idonee professionalità di supporto, sentito il Comitato d'Indirizzo di cui al successivo art. 11, con oneri a carico della provvista finanziaria assegnata al Programma, determinati in misura comunque non superiore al minimo delle tariffe professionali vigenti.
 5. I versamenti sono subordinati all'istituzione del relativo capitolo di bilancio ed alla disponibilità della relativa provvista finanziaria. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle somme, dovuto a motivi non imputabili al Ministero, non comporta alcun onere aggiuntivo per il Ministero stesso, ad eccezione del caso in cui Infratel debba risarcire terzi per il ritardo del relativo accredito e nei limiti del risarcimento medesimo.
 6. Qualora non fosse possibile evitare l'applicazione di interessi e/o penali per il ritardo nei pagamenti in virtù di leggi vigenti, dei contratti conclusi o della corretta prassi commerciale e tali eventuali ritardi fossero imputabili al Ministero e/o alla mancata disponibilità della provvista, resta inteso fra le Parti che le conseguenti spese a carico di Infratel saranno rimborsate dal Ministero a condizione che Infratel presenti specifica e tempestiva rendicontazione.
 7. Infratel è comunque tenuta, nei casi in cui incorra nell'obbligo di pagamento di interessi ed al fine di evitare l'eventuale aggravamento del danno, ad anticipare ai terzi le somme per evitare l'onere degli eventuali interessi moratori dovuti.



Art. 14 - Titolarità delle infrastrutture

1. La proprietà delle infrastrutture di telecomunicazioni, finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico, realizzate ed integrate in esecuzione dei precedenti accordi tutti e del presente Accordo, nonché degli accordi che saranno eventualmente in futuro stipulati, è statale e Infratel, quale società *in house*, detiene le stesse e ne dispone nei limiti di cui al comma successivo.
2. Le infrastrutture permangono destinate alle finalità del Programma per lo sviluppo della banda larga e banda ultra larga, e non possono essere alienate o gravate di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa autorizzazione del Ministero.

Art. 15 – Durata

1. Il presente Accordo ha la durata di 10 anni.
2. Tale durata si estende in ogni caso sino al completamento dei progetti e/o delle attività ancora in corso al momento della scadenza, incluse le attività indicate nell'art. 2 ai fini della salvaguardia del patrimonio e dell'integrità dell'investimento pubblico.

Art. 16 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Accordo di programma le parti rinviano alle norme del Codice Civile.

Art. 17 - Risoluzione delle controversie

1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a compiere ogni tentativo utile ai fini di una amichevole composizione, in difetto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 - Vincoli ed efficacia dell'Accordo

1. Il presente Accordo è efficace e vincola Infratel, Invitalia, ed il MISE a far tempo dalla data della sua registrazione da parte della Corte dei Conti.
2. Il presente Accordo di programma è redatto in triplo originale, dei quali due saranno trasmessi, rispettivamente, ad Invitalia e ad Infratel a seguito di protocollazione da parte del Ministero.



Art. 19 - Disciplina transitoria

1. Fino alla data di registrazione del presente Accordo da parte della Corte dei Conti rimarranno ferme le modalità, i termini e le condizioni contenute nell'Accordo di Programma del 5 luglio 2011 e nell'Atto Integrativo del 22 marzo 2013 nella Convenzione del 22 dicembre 2003 e nell'Accordo di programma del 22 dicembre 2005.
2. Fino alla data di registrazione del presente Accordo rimangono ferme le rendicontazioni, le autorizzazioni ministeriali e le conseguenti modalità di pagamento delle somme da erogare, a tale data intervenute, o, comunque, che alla stessa data dovessero intervenire.

Postilla

Il testo del presente Accordo di programma è stato approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 aprile 2015, registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti MISE e MIPAF – il 19 agosto 2015 con il n. 3037. Con la registrazione di tale provvedimento, allegato al presente contratto, si intende pertanto assolto l'onere di registrazione alla Corte dei Conti di cui all'articolo 18 e di conseguenza l'efficacia e i vincoli previsti dagli articoli 18 e 19 decorrono dalla data odierna.

Roma, 20 ottobre 2015

Antonio Lirosi

(Direttore generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica, Radiodiffusione e Postali – MiSE)

Domenico Arcuri

(Amministratore Delegato INVITALIA SpA)

Domenico Tudini

(Presidente INFRATEL Italia SpA)



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs 9 gennaio 1999, n. 1, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, concernente l'istituzione di Sviluppo Italia S.p.A., oggi INVITALIA S.p.A.;

VISTO l'art. 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

VISTO il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" ed in particolare l'art. 6, comma 1 del medesimo;

VISTE le delibere CIPE n. 16 e 17 del 9 maggio 2003;

VISTA la legge 14 maggio 2005, n. 80 ed in particolare l'art. 7, "Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali";

VISTO che con il Memorandum siglato il 12 marzo 2003 dal Ministro delle comunicazioni, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e l'Amministratore Delegato di Sviluppo Italia S.p.A., i Ministeri citati si sono impegnati a promuovere la realizzazione del "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", parte integrante dello stesso Memorandum, mediante l'individuazione di specifiche risorse a valere, in particolare, sui fondi nazionali e comunitari, destinati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate;

VISTA la Convenzione-quadro stipulata in data 22 dicembre 2003 tra il Ministero delle Comunicazioni e Sviluppo Italia S.p.A.;

VISTO l'atto costitutivo della società di scopo Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 2, comma 3 della sopra citata Convenzione-quadro;

VISTO l'Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 80 del 2005, stipulato in data 22 dicembre 2005 tra il Ministero delle Comunicazioni e Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria, 46;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero delle Comunicazioni n. 22/06 del 25 gennaio 2006, registrato alla Corte dei Conti, ufficio di controllo atti Ministero delle Attività produttive il 22 febbraio 2006, registro 1, foglio n. 22, con il quale viene approvato l'Accordo di programma di cui sopra;

VISTO l'Accordo di programma del 5 luglio 2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - e le società INVITALIA S.p.A. e INFRATEL ITALIA S.p.a, approvato con decreto del Capo Dipartimento delle Comunicazioni del 12 ottobre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2012, reg. 1, foglio 374;

VISTO l'atto integrativo del 22 marzo 2013 all'accordo di programma del tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le società INVITALIA S.p.A. e INFRATEL ITALIA S.p.A.;

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI MISE e MIPAAF

Reg.ne Prev. n. 3037

19 AGO 2015

IL MAGISTRATO



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 15 dicembre 2013 "Regolamento di organizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 24 gennaio 2014;

CONSIDERATO che il Governo ha adottato in data 3 marzo 2015 un Piano di Azione denominato "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga", che affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione delle relative misure anche avvalendosi della sua società in-house Infratel;

RITENUTO che alla luce della normativa sopravvenuta ed in considerazione del nuovo Piano "Strategia Banda Ultra Larga" si rende necessario procedere alla novazione, integrazione ed adeguamento della disciplina contenuta nell'Accordo di Programma e nel successivo Atto Integrativo, di cui in premessa, attraverso la definizione e la stipula di un nuovo Accordo di Programma tra i medesimi contraenti;

PRESO ATTO che è stato predisposto uno schema del nuovo Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le società INVITALIA S.p.A. e INFRATEL ITALIA S.p.A. che sostituisce ed integra i precedenti accordi suindicati;

CONSIDERATO che lo schema di Accordo contiene la disciplina unitaria delle materie precedentemente regolate dall'Accordo di Programma stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e Infratel del 5 luglio 2011 nonché dall'Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 22 marzo 2013 e che lo stesso integra e sostituisce il contenuto degli stessi, in relazione all'affidamento ad Infratel dell'attuazione degli interventi miranti complessivamente ad ampliare le opportunità di accesso alla rete e la diffusione e la penetrazione nei territori della banda larga e della banda ultra larga

DECRETA

Art.1

1. E' approvato lo schema di Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le società INVITALIA S.p.A. e INFRATEL ITALIA S.p.A, nel testo allegato che forma parte e integrante del presente decreto.

Art.2

1. Al Direttore generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali sono delegati i poteri di rappresentanza legale del Ministero ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al precedente articolo, una volta perfezionata la procedura di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo competenti.

Roma, 30 APR. 2015


IL MINISTRO